



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA
LOCALE DI SANTA MARIA DI SALA**

CAPO I° - GENERALITA' NUMERO E TIPOLOGIA DELLE ARMI

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145 le dotazioni delle armi e dei servizi prestati con le armi dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale del Comune di Santa Maria di Sala, fatte salve le disposizioni della Legge 7 marzo 1986, n. 65, e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. I servizi prestati con le armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Santa Maria di Sala in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi del quinto comma dell'articolo 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65.
3. L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale in relazione ai servizi prestati.
4. Il presente regolamento disciplina anche, in attuazione alla vigente normativa regionale, l'assegnazione ed il porto di altro materiale in dotazione personale non idoneo ad arrecare offesa alle persone.

ART. 2 - TIPO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI IN DOTAZIONE

1. L'Arma in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Santa Maria di Sala in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è la pistola semi automatica calibro 9X21 scelta tra quelle già iscritte nel catalogo nazionale di cui all'abrogato art. 7 della Legge 18 aprile 1974, n. 110, ovvero tra quelle che abbiano superato la verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni.
2. A ciascun assegnatario sono consegnate a corredo dell'arma di cui al comma 1, una congrua dotazione di cartucce pari al numero massimo che può essere caricato sul caricatore principale e su quello di riserva.

ART. 3 – ALTRI PRESIDI PER LA DIFESA PERSONALE IN DOTAZIONE

1. Per le esigenze operative e di difesa personale, ai sensi dell'articolo 53 del Codice Penale, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Santa Maria di Sala in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza possono essere altresì dotati dei seguenti presidi:

- a) Spray urticante al peperoncino anti aggressione, conformi alla vigente normativa che per caratteristiche tecniche possedute sia stata riconosciuta la non attitudine a recare offesa alla persona;
- b) Mazzetta di segnalazione, bastone estensibile che, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, per caratteristiche tecniche possedute e per i materiali costruttivi, previo accertamento del Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia (BS), ai sensi dell'articolo 2 comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, n. 110, risulti non idonea ad arrecare offesa alla persona.

ART. 4 – NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE.

- 1. Il numero delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale di Santa Maria di Sala corrisponde di norma al numero degli operatori in possesso della qualifica di pubblica sicurezza incrementato di uno come dotazione di riserva, fatto salvo i momentanei depositi dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari o per gli altri casi previsti dalla vigente normativa
- 2. Il Sindaco denuncia all'Autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), le armi acquistate e comunica al Prefetto di Venezia il numero complessivo delle armi in dotazione.
- 3. La variazione del numero complessivo delle armi in dotazione viene fissato o modificato con provvedimento del Sindaco da comunicarsi al Prefetto.

ART. 5 – REQUISITI PSICO-FISICI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

- 1. L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti per il rilascio ed il rinnovo del porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'articolo 42 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, attualmente previsti dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dall'assegnatario all'atto dell'assegnazione dell'arma.
- 3. Il Sindaco ed il Comandante del Corpo di Polizia Locale, con proprio provvedimento anche non motivato per ragioni di privacy, possono disporre la verifica della permanenza dei requisiti psico-fisici di un assegnatario tramite accertamenti sanitari presso il Collegio Medico Legale costituito ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998, e successive modificazioni ed integrazioni a seguito di una delle seguenti circostanze:
 - a) Qualora vengano ravvisati in capo all'assegnatario situazioni di ragionevole dubbio circa l'idoneità alla detenzione dell'arma;
 - b) Qualora riceva dal Medico Competente una motivata segnalazione che metta in dubbio la persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma in capo all'intestatario.

- c) Qualora riceva dall'assegnatario dell'arma da fuoco una motivata richiesta di verifica della persistenza dei requisiti di idoneità alla detenzione dell'arma, con una dettagliata specificazione delle cause di inidoneità.
- 4. Nelle more degli accertamenti di cui al comma 3 il Sindaco ed il Comandante possono disporre la sospensione cautelativa del provvedimento di assegnazione dell'arma.
- 5. Qualora dagli esiti degli accertamenti di cui al comma 3 venga confermata la persistenza dei requisiti psico-fisici, il Sindaco dispone l'immediata restituzione dell'arma in capo all'assegnatario.
- 6. Qualora dagli esiti degli accertamenti di cui al comma 3 venga confermato il venir meno dei requisiti psico-fisici il Sindaco dispone l'immediata revoca del provvedimento di assegnazione dell'arma.

ART. 6 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1. L'approvazione del presente Regolamento inerente l'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale da parte dell'organo consigliere ottempera al disposto dell'articolo 5 della Legge 07 marzo 1986, n. 65 così come modificato dalla Legge 15 maggio 1997 n. 127.

CAPO II – MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART. 7 – ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

- 1. Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Santa Maria di Sala in possesso della qualifica di pubblica sicurezza e dei requisiti psico-fisici di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente regolamento, svolgono il servizio con l'arma in dotazione.
- 2. L'arma è assegnata con Provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto di Venezia, alla Questura di Venezia ed alla Stazione Carabinieri competente per zona.
- 3. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nella tessera personale dell'appartenente al Corpo di Polizia Locale di Santa Maria di Sala, con specifica evidenziazione della matricola dell'arma assegnata.
- 4. Il Comandante della Polizia Locale da atto con apposito verbale dell'assegnazione dell'arma e del relativo munizionamento.

ART. 8 – MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA

- 1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del suo porto secondo le modalità di cui all'articolo 5 del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, in tutti i casi di impiego in uniforme.
- 2. Gli appartenenti del Corpo di Polizia Locale di Santa Maria di Sala che esplicano il servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata del caricatore di riserva.

3. Il personale appartenente al Servizio di Polizia che esplica servizio interno è tenuto a custodire l'arma in dotazione in piena ed immediata disponibilità, anche in modo non visibile, mediante l'utilizzo di idonee fondine (fondine ascellari etc.).
4. I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualifica di pubblica sicurezza portano senza licenza le armi di cui sono dotati sono tutti i servizi esterni comunque effettuati (appiedati, automontati o moto montati).
5. Il Comandante o chi ne svolge le funzioni, può disporre, per ragioni di opportunità o sicurezza, limitazioni o esoneri dal porto dell'arma, devono tuttavia essere sempre svolti armati i servizi di pattuglia e pronto intervento, di vigilanza e protezione della casa comunale, serali e notturni e servizi di scorta.
6. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
7. Nei casi in cui l'addetto al servizio è autorizzato a prestare servizio in borghese, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 7 marzo 1986 , n.65, l'arma è portata in modo non visibile.
8. L'ambito territoriale nel quale gli addetti in possesso della qualifica di pubblica sicurezza, possono portare l'arma secondo le modalità indicate nel presente regolamento sono il territorio del Comune di Santa Maria di Sala ed il territorio dei Comuni convenzionati se la funzione di Polizia Locale è convenzionata con altri Comuni. E' consentito il porto dell'arma per recarsi al poligono di tiro al fine di espletare le attività di addestramento ed aggiornamento previste dal presente regolamento.

ART. 9 – SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espletati fuori dal territorio di cui al comma 8 dell'Articolo 8 dagli addetti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia, agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa e nell'ambito o al seguito di servizi di cui all'Articolo 8, è consentito il porto dell'arma nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento.

ART. 10 – SERVIZI ESPLETATI FUORI DALL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

1. I servizi espletati da parte degli addetti al servizio di Polizia Locale fuori dell'ambito territoriale di cui al comma 8 dell'Articolo 8 per soccorso in caso di calamità, disastri, rinforzo e supporto ad altri Corpi o servizi di Polizia Locale, nel corso di tutto l'anno o in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previo accordi tra le Amministrazioni, sono di massima effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'articolo 4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65 e dell'articolo 9 del D.M. n. 145 1987 che il personale inviato in supporto in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza presti servizio in uniforme munito dell'arma.

2. Nei casi previsti dal presente articolo, il Sindaco comunica al Prefetto territorialmente competente ed a quelle competente per il luogo in cui il servizio sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare servizio armati fuori del territorio di competenza, del tipo di servizio prestato e della durata presumibile della missione. A tal fine gli addetti che dovranno espletare i servizi dovranno avere l'arma assegnata in via continuativa.

CAPO III – MODALITA' ASSEGNAZIONE TENUTA E CUSTODIA DELL'ARMA.

ART. 11 – MODALITA' ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

1. L'assegnazione dell'arma può avvenire in via provvisoria o in via continuativa. L'assegnazione in via provvisoria è disposta, nei limiti di quanto previsto dal presente regolamento, dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.
2. L'assegnatario dell'arma in via provvisoria, al termine del servizio dovrà depositare l'arma nella propria cassetta di sicurezza assegnata, curandone i controlli stabiliti dal D.M. 4 marzo 1987 n. 145.
3. L'arma può essere assegnata in via continuativa ai sensi del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, l'assegnazione in via continuativa deve in ogni caso essere disposta con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 6, co.3 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.
4. L'assegnazione dell'arma in via continuativa non pregiudica l'obbligo del deposito dell'arma nell'apposita cassetta quando si effettuino servizi disarmati secondo quanto previsto dal presente regolamento. Il deposito dell'arma dovrà avvenire secondo quanto disposto dal D.M. 4 marzo 1987 n. 145.
5. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche al di fuori dell'orario di servizio, nel territorio indicato al comma 8 dell'articolo 8, inoltre per il collegamento dal luogo di servizio al domicilio anche fuori del Comune di appartenenza e viceversa.

ART.12 – CUSTODIA DELL'ARMA.

1. A ciascun addetto viene assegnata una cassetta di sicurezza (tesoretto) munita di chiavi o combinazione, di norma ubicata all'interno di cassaforte o armadio blindato collocato nei locali del Comando.
2. La seconda chiave del tesoretto (o copia della combinazione) viene conservata dal Comandante del Corpo di Polizia Locale in buste sigillate e controfirmate, di tale circostanza è data conoscenza all'assegnatario dell'arma con atto scritto debitamente notificato allo stesso.
3. In caso di assegnamento in via provvisoria al termine del servizio l'arma dovrà essere riposta nel tesoretto a cura dell'assegnatario scarica, con il caricatore smontato unitamente al caricatore di riserva ed al munizionamento in dotazione. Il tesoretto dovrà sempre essere chiuso a chiave o mediante combinazione. L'assegnatario è direttamente responsabile della custodia della chiave o della combinazione.

4. Gli addetti assegnatari dell'arma in via continuativa potranno depositare l'arma assegnata nel tesoretto con le medesime modalità previste dal comma 3 del presente articolo, annotando però il deposito su apposito registro vidimato dal Comandante.
5. Il Sindaco ed il Comandante del Corpo di Polizia Locale possono eseguire controlli ed ispezioni delle cassette di sicurezza assegnate, in presenza degli addetti al Servizio di Polizia Locale assegnatari; di tale operazione dovrà essere redatto apposito verbale indicante le operazioni eseguite ed il contenuto della cassetta.
6. Ogni assegnatario dell'arma provvede alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia dell'arma in modo che non ne sia pregiudicato il corretto funzionamento, tali operazioni dovranno essere rigorosamente effettuate all'interno dei locali del Comando durante gli orari di chiusura al pubblico ed in assenza di persone estranee al personale appartenente al Corpo di Polizia Locale. L'arma ed il relativo munizionamento non devono mai essere lasciate incustodite.
7. Lo smarrimento o la sottrazione della chiave o della combinazione della cassetta di sicurezza dovrà essere immediatamente riferita al Comandante o all'Ufficiale in servizio e successivamente comunicato in forma scritta al Sindaco che ne curerà la denuncia alle competenti autorità.

ART. 13 - OBBLIGO DELLA RESTITUZIONE DELL'ARMA

1. L'arma ed il relativo munizionamento dovranno essere sempre restituiti:
 - a) Quando viene meno la qualifica di agente di pubblica sicurezza, o a seguito di provvedimenti disciplinari aventi ad oggetto violazioni al presente regolamento;
 - b) Durante i periodi di aspettativa e di maternità;
 - c) Quando richiesto con Ordine di Servizio;
 - d) All'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

CAPO VI ADDESTRAMENTO ALL'USO DELL'ARMA

ART. 14 – L'Amministrazione Comunale provvede, tramite apposita convenzione, all'iscrizione degli addetti alla Polizia Locale assegnatari dell'arma presso un poligono di tiro riconosciuto a termini di legge, così come previsto dal Decreto Ministeriale 4 marzo n. 1945.

ART. 15 – Gli addetti al servizio di Polizia Locale prestano servizio armati dopo avere conseguito il necessario addestramento presso una sezione di Tiro a Segno Nazionale previa la verifica dei requisiti psico-fisici stabiliti dal presente regolamento.

ART.16 – ADDESTRAMENTO PERIODICO

1. Gli addetti muniti di arma dovranno partecipare alle sedute di addestramento al tiro con cadenza almeno annuale.
2. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale o il Sindaco possono disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale o per quelli che svolgono particolari servizi.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 – FUORI USO E RADIAZIONE DAL SERVIZIO DELLE ARMI

1. La messa fuori uso delle armi e del munizionamento inefficiente o obsoleto, ovvero la radiazione di armi e munizionamento non più idonei per i servizi di Polizia Locale, viene richiesta dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.
2. La manutenzione delle armi consistente in riparazioni da effettuare presso armerie esterne ed il reintegro eventuale del munizionamento deve essere richiesto dal Comandante della Polizia Locale previa congrua documentazione inerente la necessità di procedere alle predette operazioni.

ART. 18 – NORME INTEGRATIVE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986, n. 65, del Decreto del Ministero dell'Interno 18 agosto 1989, n. 431, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Interno 18 agosto 1989, n. 341, dal Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni disposizione legislativa in materia.
2. Le norme regolamentari comunali in contrasto con il presente regolamento devono ritenersi abrogate.

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento diventa esecutivo con l'esecutività della Delibera che lo approva ai sensi dell'Art. 42 del vigente Statuto Comunale.
2. Il presente regolamento è comunicato al Prefetto di Venezia ed al Ministero dell'Interno.